

# STATUTO

## Articolo 1 – Denominazione

È costituita l'Associazione politica e culturale denominata "**Chiari C'è**".

L'Associazione, senza scopo di lucro, è ispirata ai valori fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana e ai principi di uguaglianza, solidarietà e libertà; l'Associazione *Chiari C'è* si fonda sugli ideali e sui principi espressi nel "Manifesto dei valori" allegato al presente Statuto ed opera nel pieno rispetto delle pari opportunità tra donne e uomini, nonché tra persone di diverse estrazioni sociali, culturali e politiche o di provenienza, credo e fede diversi.

## Articolo 2 – Scopi e strumenti

*Chiari C'è* si pone come finalità principali:

- la promozione di ogni forma di attività culturale, politica, sociale e ricreativa tendente alla partecipazione dei cittadini alla vita politica e amministrativa locale, nazionale ed internazionale;
- la promozione di momenti di incontro tra le istituzioni e i cittadini, finalizzati ad approfondire i temi che interessano maggiormente la comunità e a promuovere il confronto tra chi amministra e chi vive la comunità;
- la promozione di attività di ricerca e formazione;
- l'attività politica diretta fondata su approfondimento degli argomenti, discussione interna, dialogo con amministratori e politici, elaborazione di idee, proposte, riflessioni in merito alle scelte politiche locali e non.

Per raggiungere gli scopi dell'Associazione *Chiari C'è* può:

- organizzare incontri, convegni, dibattiti, assemblee;
- stampare, distribuire, porre in vendita pubblicazioni di diverso tipo (tipografiche, audio, video, ecc.);
- organizzare od offrire il patrocinio a iniziative promosse da altre realtà;
- cooperare con associazioni, organizzazioni, partiti, istituzioni del territorio;
- promuovere movimenti, comitati, gruppi (anche con altra sigla) miranti a realizzare gli scopi generali dell'Associazione o obiettivi specifici nel tempo definiti;
- in generale esplicitare tutte le attività anche di tipo commerciale che possano contribuire al raggiungimento degli scopi associativi.

L'Associazione può decidere di prendere parte alle elezioni politiche e amministrative con proprie liste e candidati o sostenendo altre liste e candidati, iscritti o meno all'Associazione.

L'Associazione può, successivamente alla sua costituzione, stabilire accordi federativi e collaborativi con altre associazioni, organizzazioni, gruppi, istituzioni o enti.

### **Articolo 3 – Caratteristiche, Sede, Durata**

L'Associazione, in quanto non riconosciuta, è disciplinata dagli articoli 36 (trentasei) e seguenti del Codice Civile.

L'Associazione ha la sua sede presso il domicilio del Presidente più anziano in carica.

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa può essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Ordinaria degli associati.

L'Associazione è altresì caratterizzata dalla gratuità delle cariche associative e dalle prestazioni fornite dagli associati; si avvale prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.

### **Articolo 4 - Domanda di ammissione**

Possono far parte dell'Associazione, in qualità di soci, tutte le persone fisiche che si riconoscono nei valori della stessa, così come espressi nel manifesto allegato al presente Statuto.

Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano.

Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione devono redigere una domanda scritta da indirizzare ad uno dei Presidenti in carica.

La validità della qualità di socio, efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione, può decadere a seguito di mancata ratifica della domanda stessa da parte del Consiglio dei Soci Anziani, il cui giudizio deve sempre essere motivato.

In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenne la stessa deve essere controfirmata dall'esercente la potestà genitoriale. L'esercente la potestà genitoriale che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Sono membri dell'Associazione:

- a) i Soci Fondatori;
- b) i Soci Anziani;
- c) i Soci Ordinari.

I Soci Fondatori sono Alessandro Pagani, Antonia Di Donato, Antonio Cancelli, Antonio Grittani, Chiara Speranza, Daniela Mena, Filippo Boraschi, Francesco Gozzini, Gabriele Facchetti, Giordano Zeziola, Giulia Arrighetti, Manuel Galbiati, Massimo Ferrari, Massimo Pagani, Matteo Scalvini, Mauro Rossetti, Pietro Mercandelli.

I Soci Anziani sono i Soci Fondatori più altri soci, in numero variabile, scelti tra i Soci Ordinari dal Consiglio dei Soci Anziani.

#### **Articolo 5 - Diritti dei soci**

Tutti i soci godono del diritto di partecipazione alle Assemblee nonché dell'elettorato attivo e passivo. Il diritto di elettorato passivo è riservato ai soci maggiorenni, mentre l'elettorato attivo è esercitabile dal compimento del sedicesimo anno di età.

Al socio è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'Associazione nel rispetto del presente Statuto.

A nessun socio è dato il diritto di parlare a nome dell'associazione; le dichiarazioni o gli atti dei soci sono pertanto da ascrivere alla libera scelta e responsabilità degli stessi. Possono parlare a nome dell'associazione i Presidenti e il portavoce o i soci eventualmente delegati esplicitamente per rappresentare l'associazione in casi specifici.

#### **Articolo 6 - Decadenza dei soci**

I soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:

1. dimissione volontaria;
2. morosità protrattasi oltre la scadenza del versamento richiesto della quota associativa;
3. radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio dei Soci Anziani, pronunciato contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio;
4. decesso dell'associato;
5. scioglimento dell'Associazione.

Il provvedimento di radiazione di cui al precedente punto 3), assunto dal Consiglio dei Soci Anziani, ha effetti immediati. Avverso al provvedimento è ammesso ricorso all'Assemblea ordinaria. Nel corso di tale Assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procede in contraddittorio con l'interessato a una disamina degli addebiti.

In caso di procedimento contro uno dei soci anziani, il socio interessato non partecipa alla votazione.

#### **Articolo 7 – Organi dell'Associazione**

Gli organi sociali sono:

- a) l'Assemblea ordinaria generale dei soci e l'Assemblea straordinaria;
- b) i Presidenti, il Segretario, il Tesoriere;
- c) il Consiglio dei Soci Anziani.

## **Articolo 8 – Assemblea**

L'Assemblea può essere:

- Assemblea ordinaria generale dei soci, con periodicità minima annuale;
- Assemblea straordinaria.

L'Assemblea, in tutte le sue forme, è il massimo organo deliberativo dell'Associazione; quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

## **Articolo 9 – Assemblea ordinaria generale dei soci**

Spetta all'Assemblea ordinaria generale dei soci deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione.

L'Assemblea ordinaria generale dei soci delibera inoltre sulle seguenti materie:

- approvazione e modificazione dello Statuto dell'Associazione;
- designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi;
- scioglimento dell'Associazione e modalità di liquidazione;
- ricorso contro la radiazione di un socio deliberata dal Consiglio dei Soci Anziani.

L'Assemblea deve essere indetta a cura dei due Presidenti, almeno una volta all'anno, con un preavviso minimo di 7 (sette) giorni, per l'approvazione del rendiconto economico e per l'esame di quello preventivo, nonché delle attività dell'Associazione svolte e programmate.

In caso di mancata convocazione i Presidenti decadono dall'incarico e il Segretario o uno dei Soci Anziani convoca l'Assemblea per la nomina delle nuove cariche.

La convocazione può essere richiesta in modo scritto a uno dei Presidenti da almeno la metà più uno degli associati che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte dei Presidenti.

L'Assemblea ordinaria generale dei soci in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria generale dei soci è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati.

Ogni socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

### **Articolo 10 – Assemblea straordinaria**

L'Assemblea straordinaria, convocata periodicamente, cura la realizzazione concreta dei progetti, degli indirizzi e delle direttive generali dell'Associazione, valuta progetti e ne dà attuazione nel rispetto del presente Statuto, del Manifesto dei Valori e delle linee di indirizzo deliberate dall'Assemblea ordinaria generale dei soci.

Le decisioni assunte nell'Assemblea straordinaria hanno validità e impegnano tutta l'Associazione.

La convocazione dell'Assemblea straordinaria è effettuata da uno dei due Presidenti o dal Segretario.

La convocazione può altresì essere richiesta in modo scritto a uno dei Presidenti da almeno la metà più uno degli associati che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte dei Presidenti.

La convocazione deve contenere data, ora, luogo e ordine del giorno della riunione e deve essere notificata a tutti i membri dell'Associazione. Ogni socio potrà chiedere di essere esentato dalla convocazione alle Assemblee straordinarie.

Le Assemblee straordinarie sono presiedute dal Segretario o da uno dei due Presidenti o in caso di loro assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'Assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.

Di ogni Assemblea si redige apposito verbale che viene messo a disposizione di tutti gli associati.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita indipendentemente dal numero di soci intervenuti e delibera con voto favorevole della metà più uno dei presenti.

L'Assemblea, nella sessione straordinaria, può costituire gruppi di lavoro nei luoghi e nelle modalità che ritiene più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi e i programmi associativi.

### **Articolo 11 –Presidenti**

I Presidenti, in numero di due, un uomo e una donna, sono eletti tra i soci dall'Assemblea ordinaria generale. Non sono eleggibili i soci che abbiano riportato condanne in via definitiva, o in primo e secondo grado in attesa di giudizio finale.

I Presidenti dirigono l'Associazione e ne controllano il funzionamento, ne sono i legali rappresentanti in ogni evenienza. La durata del mandato è triennale; i Presidenti non sono rieleggibili nel mandato successivo.

In caso di dimissioni o di impedimenti gravi occorsi ad un Presidente, l'Associazione è retta dall'altro Presidente che convoca entro 3 (tre) mesi l'Assemblea ordinaria generale dei soci

finalizzata all'elezione del nuovo Presidente. La carica del nuovo Presidente dura fino alla scadenza del Presidente che è stato vicariato. Il Presidente vicario può essere rieletto per il mandato successivo.

#### **Articolo 12 - Segretario**

Il Segretario è nominato, di comune accordo, dai Presidenti, con mandato triennale rinnovabile per altri tre anni; dà esecuzioni alle deliberazioni dei Presidenti e delle Assemblee, redige i verbali delle riunioni e attende alla corrispondenza.

#### **Articolo 13 – Tesoriere**

Il Tesoriere è nominato, di comune accordo, dai Presidenti, con mandato triennale rinnovabile *ad libitum*.

Il Tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica delle riscossioni e dei pagamenti.

#### **Articolo 14 – Consiglio dei Soci Anziani**

I Soci Anziani sono i Soci Fondatori più altri soci, in numero variabile, scelti tra i Soci Ordinari dal Consiglio dei Soci Anziani.

I Soci Anziani hanno la funzione di valutare e ratificare le richieste di adesione all'Associazione.

L'Assemblea dei Soci Anziani è convocata da almeno un Presidente.

Le votazioni avvengono sempre con voto palese e motivato.

Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

L'Assemblea dei Soci Anziani può delegare a due o più membri della stessa la funzione di valutazione e ratifica delle adesioni.

L'Assemblea dei Soci Anziani può promuovere membri dell'Associazione a far parte dell'Assemblea dei Soci Anziani stessa.

#### **Articolo 15 - Anno Sociale**

L'anno sociale inizia l'1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

#### **Articolo 16 - Patrimonio**

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dall'Assemblea ordinaria generale dei soci, dai contributi di Enti ed Associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione.

Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

**Articolo 17 - Scioglimento**

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale dei soci, convocata in seduta ordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe.

In caso di scioglimento la destinazione del patrimonio residuo avviene a favore di altra Associazione o Ente che persegua finalità assistenziali, ricreative o sociali, non a scopo di lucro.

**Articolo 18 - Norma di Rinvio**

L'Associazione ha la facoltà di integrare il presente statuto con un Regolamento.

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme di legge in materia.

I Soci Fondatori

.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....

Chiari, 17 ottobre 2009